

*Senato della Repubblica*  
*Il Presidente*


Roma, 29 NOV. 2010  
Prot. n. 413/0c

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Politiche dell'Unione europea del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (COM (2010) 506 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor José Manuel Barroso  
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XVI LEGISLATURA

---

Doc. XVIII-bis  
n. 25

## RISOLUZIONE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore ADERENTI)

*approvata nella seconda seduta antimeridiana del 24 novembre 2010*

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO RELATIVA ALLE DICITURE O MARCHE CHE  
CONSENTONO DI IDENTIFICARE LA PARTITA ALLA QUALE  
APPARTIENE UNA DERRATA ALIMENTARE (CODIFICAZIONE)  
(COM(2010) 506 DEF.)**

*ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento*

---

**Comunicata alla Presidenza il 25 novembre 2010**

---

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 506 definitivo,

considerato che esso provvede alla mera codificazione della normativa europea concernente le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, rappresentata dalla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, più volte modificata;

considerato che la predetta codificazione è proposta in forza delle conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo, del dicembre 1992, in cui è stata ribadita la necessità di procedere alla codificazione di tutti gli atti legislativi dopo non oltre dieci modifiche e che in tale sede nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta di direttiva appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di sussidiarietà in quanto essa persegue un obiettivo di organizzazione sistematica e semplificazione della legislazione europea;

la proposta di direttiva risulta conforme al principio di proporzionalità in quanto essa si limita a un'opera di codificazione, senza apportare modifiche sostanziali.